

REGOLAMENTO DEL PERCORSO ORDINAMENTALE AD INDIRIZZO MUSICALE

A partire dall'anno scolastico 2016/2017 è presente nella nostra scuola un percorso ad indirizzo musicale che prevede lo studio di quattro differenti specialità strumentali: Pianoforte, Violino, Sassofono, Percussioni.

Attraverso il presente regolamento si dà attuazione a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto interministeriale 176/22 che prevede l'istituzione, a decorrere dall'a.s. 2023/24, dei percorsi ordinamentali a indirizzo musicale.

IL CONSIGLIO di ISTITUTO

VISTO il D.M. 3 agosto 1979 che ha istituito la sperimentazione dell'insegnamento dello strumento musicale nella scuola media;

VISTO il D.M. 13 febbraio 1996 con il quale sono stati dettati criteri e modalita' per la sperimentazione dei corsi ad indirizzo musicale;

VISTA la legge del 3 maggio 1999 n. 124 - Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il DM del 6 agosto 1999 n. 201 - Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999 n. 124 art.11, comma 9;

VISTO il DM 37 del 26 marzo 2009;

VISTO il Decreto Interministeriale del 1 luglio 2022 n. 176- disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle Scuole Secondarie di 1° grado in attuazione del D. L. 13 aprile 2017 n.60;

VISTA la nota informativa ministeriale prot. 22536 del 5/09/2022-Chiarimento sui Percorsi a Indirizzo Musicale delle Scuole Secondarie di 1° grado.

DELIBERA

Il Regolamento del Percorso a Indirizzo Musicale che diventa parte integrante del Regolamento d'Istituto della Scuola Secondaria di I° grado "Capograssi".

Art. 1 Finalità

1. Nel più ampio quadro delle finalità della scuola secondaria di primo grado e del progetto complessivo di formazione della persona, attraverso il percorso ordinamentale a indirizzo musicale, la scuola si propone di conseguire le seguenti finalità:
 - ampliare la conoscenza dell'universo musicale,
 - integrare aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali,
 - facilitare l'approccio interdisciplinare alla conoscenza,
 - favorire l'integrazione della pratica con la formazione musicale generale,
 - fornire allo studente gli strumenti per progredire nella maturazione e nella consapevolezza delle proprie inclinazioni e potenzialità in una prospettiva orientativa,
 - fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio,
 - avviare gli studenti a sostenere un'esibizione pubblica controllando e gestendo la propria emotività
 - abituare i ragazzi a creare, a condividere, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee degli altri e ad accoglierle in senso costruttivo, a recepire la possibilità di cambiamento dei ruoli e ad essere autonomi nel gruppo stesso.

Art. 2

Identità e organizzazione generale del percorso

1. Il percorso ordinamentale a indirizzo musicale costituisce parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa, in coerenza con il curricolo di istituto e con le Indicazioni nazionali per il curricolo.
2. La scuola considera l'integrazione dell'insegnamento dello strumento musicale con la disciplina di musica quale elemento distintivo del percorso formativo, promuovendo la piena collaborazione e un elevato grado di co-progettazione tra docenti di Musica e quelli di Strumento.
3. Coerentemente, l'organizzazione del percorso è caratterizzata dalla massima unitarietà organizzativa e didattica dei gruppi e sottogruppi, anche al fine di consentire la partecipazione dei docenti alle attività degli organi collegiali secondo le modalità definite dall'art. 4.

Art. 3

Organizzazione oraria del percorso

1. Le attività del percorso ordinamentale ad indirizzo musicale si svolgono in orario pomeridiano e si articolano in:
 - lezioni individuali di strumento;
 - lezioni di teoria e lettura della musica;
 - lezioni collettive di musica d'insieme in formazione orchestrale e/o da camera.
2. I docenti di strumento nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) e l'avvio delle lezioni concordano il giorno della settimana in cui saranno effettuate sia la lezione di strumento che quelle di teoria e lettura della musica e musica d'insieme. Concordano altresì gli orari per le medesime attività che devono coincidere per gli studenti dello stesso gruppo. Le attività strumentali collettive possono essere svolte o intensificate in specifici periodi dell'anno scolastico.
3. Le ore di insegnamento sottratte, quelle definite al comma 2, sono ripartite dai docenti tra gli studenti del sottogruppo strumentale per le ulteriori attività, tenuto conto che
 - ogni studente ha diritto complessivamente a tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, riferite alle attività di cui al comma 1,
 - i docenti modulano nel triennio l'orario aggiuntivo a condizione di rispettare comunque la media delle tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali,
 - tali ore costituiscono parte integrante dell'orario annuale personalizzato dello studente che si avvale dell'insegnamento dello strumento musicale e concorrono alla determinazione della validità dell'anno scolastico
4. L'orario così definito viene inserito nel piano annuale delle attività di cui all'art. 28 del CCNL 29/11/2007.

Articolo 4

Partecipazione dei docenti alle attività degli organi collegiali

1. Nell'ambito del piano annuale delle attività di cui all'art. 28 del CCNL 29/11/2007 e comunque entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, l'orario settimanale delle lezioni per l'intero l'anno scolastico è programmato e comunicato agli studenti per consentire la partecipazione alle attività collegiali dei docenti di strumento musicale.
2. Eventuali modifiche di tale orario e per non più di due volte nell'anno scolastico, devono essere comunicate ai docenti e agli studenti con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso contrario il docente è esonerato dalla partecipazione all'attività collegiale.
3. Nel caso in cui la modifica del calendario riguardi gli scrutini intermedi o finali, il docente è tenuto a parteciparvi senza obbligo di recupero delle eventuali lezioni non effettuate.

Art. 5

Iscrizione ai percorsi

1. La volontà di frequentare i percorsi a indirizzo musicale è espressa all'atto della iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado.
2. È possibile indicare sul modulo di domanda l'ordine di preferenza relativo alla scelta dello strumento.
3. L'ordine scelto dalla famiglia è orientativo ma non vincolante per l'assegnazione dello strumento, in quanto sarà la Commissione esaminatrice a provvedere all'assegnazione, previa prova orientativo-attitudinale di cui al successivo art. 7.
4. L'iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna lo studente alla frequenza per l'intero triennio.
5. Per l'iscrizione agli anni successivi si applica quanto previsto dall'art. 10.

Art. 6

Posti disponibili

1. La distribuzione omogenea degli studenti nei diversi gruppi strumentali è indispensabile per garantire la continuità nel tempo dell'offerta formativa in ambito musicale ed è in funzione della musica d'insieme intesa come didattica caratterizzante del percorso.
2. Entro la data di effettuazione della prova orientativa attitudinale è reso noto il numero massimo di posti disponibili per la classe prima nel rispetto dei parametri numerici fissati dalle vigenti norme per la costituzione delle classi. Entro la medesima scadenza sono indicati il numero massimo e quello minimo di posti per ciascuna specialità strumentale che *non può essere inferiore a (tre) e superiore a (sette)*.
3. Per le classi successive *il numero minimo di posti per ciascuna specialità strumentale è pari a (due) e il numero massimo è (sette)*.

Art. 7

Prova orientativo – attitudinale. Criteri di valutazione

1. Per l'accesso al percorso è prevista un'apposita prova orientativo-attitudinale predisposta ed espletata da una Commissione presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, composta da almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste e da un docente di musica.
2. La prova orientativo-attitudinale viene effettuata nei termini previsti dalla normativa nazionale
3. La prova tiene conto di una serie di capacità in ordine progressivo di difficoltà utile per determinare il punteggio così come indicato nella griglia di valutazione. Il punteggio finale è espresso in centesimi. A parità di punteggio, l'ammissione al percorso è determinata da un sorteggio.
4. La prova orientativo-attitudinale si articola nel seguente modo:
 - a) **breve colloquio preliminare**, dal quale si possano ricavare elementi indicativi sulle motivazioni che hanno indotto lo studente a scegliere il percorso a indirizzo musicale e lo studio di uno strumento in particolare (*max. 10 punti*);
 - b) **prova ritmica**, consiste nella riproduzione di semplici sequenze ritmiche in ordine crescente di complessità (*max. 30 punti*);
 - c) **prova uditiva** (memoria, riconoscimento dei suoni, riproduzione e intonazione melodica) basata su:
 - riconoscimento di suoni differenti fra loro per altezza e/o altri parametri;
 - capacità di ascolto, memorizzazione e riproduzione tramite il mezzo vocale di semplici canzoni (es. *"Tanti auguri a te"*, *"Frà Martino, etc."*), brevi frammenti melodici e/o intervalli in ordine crescente di difficoltà (*max. 30 punti*);
 - d) **prova di coordinamento psico-motorio**, volta ad accertare l'attitudine e la predisposizione fisica, cognitiva e manuale dell'alunno rispettivamente ai quattro strumenti presenti nel percorso (*max. 30 punti*).

Le prove di cui ai punti b), c) e d) sono articolate in sottoprove di progressiva difficoltà e prevedono una valutazione complessiva in trentesimi.

I candidati già avviati allo studio della musica o di uno strumento in particolare, senza essere avvantaggiati rispetto agli altri aspiranti, possono eseguire un brano a loro scelta, sempre che lo richiedano espressamente.

5. Al termine viene stilata una graduatoria per ogni strumento musicale. Ciascun studente è inserito nelle quattro graduatorie, ma con punteggio differenziato. Nelle graduatorie pubblicate all'albo della scuola gli allievi figurano esclusivamente in quelle dove avranno conseguito la migliore valutazione.
6. Gli studenti con disabilità certificata effettuano prove differenziate solo nel caso in cui quelle predisposte per gli altri candidati siano incompatibili con la disabilità personale. L'ammissione alla frequenza del percorso a indirizzo musicale è effettuata nell'ambito delle vigenti disposizioni sulla costituzione delle classi con studenti disabili.
7. Gli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) effettuano prove differenziate solo nel caso in cui quelle predisposte per gli altri candidati siano incompatibili con le condizioni psico-fisiche personali.

Art. 8

Graduatorie e criteri di assegnazione degli studenti ai docenti

1. Le graduatorie vengono pubblicate all'albo della scuola in tempo utile affinché le famiglie degli studenti risultati in posizione non utile possano provvedere ad una diversa iscrizione nelle classi prime dell'Istituto o presso altri Istituti.
2. Le graduatorie sono utilizzate per determinare la precedenza degli iscritti in relazione all'ammissione al percorso musicale. La Commissione assegna lo strumento al numero di studenti indicato all'art. 5 definiti sulla base delle attitudini rilevate e tenendo conto, nei limiti del possibile, delle preferenze espresse dalle famiglie.

Art. 9

Rinunce

1. Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, e comunque non oltre i termini previsti dalla normativa nazionale sulle iscrizioni, è ammessa rinuncia da parte della famiglia all'iscrizione al percorso ordinamentale a indirizzo musicale.

Art. 10

Esami di idoneità

1. È possibile effettuare esami di idoneità alle classi seconda e terza in presenza di capienza di posti liberi. Gli studenti interessati possono presentare apposita istanza entro il 31 maggio a seguito di circolare del DS. Durante la prova gli studenti devono dimostrare di possedere la preparazione per lo strumento prescelto prevista dalle programmazioni disciplinari.

Art. 11

Valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti è effettuata dai docenti di strumento in base alle vigenti norme.
2. Nel caso in cui alcune attività di cui all'art. 3 comma 1 siano svolte da più docenti, il docente dello strumento studiato dal singolo studente è tenuto a raccogliere, e gli altri docenti sono tenuti a fornire, tutti gli elementi necessari al fine di poter motivatamente proporre al consiglio di classe la valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale.

Art. 12

Prove d'orchestra, concerti, saggio di strumento e concorsi

1. La scuola, con il supporto dei genitori, partecipa ad attività di concorsi e stage musicali nonché alle prove finalizzate alla realizzazione di programmi da eseguire con l'orchestra giovanile della scuola.
2. L'orario settimanale della lezione individuale potrà subire delle modifiche dettate dalle esigenze delle prove orchestrali o di gruppi d'insieme.
3. Ogni docente di strumento può decidere di organizzare, oltre al saggio dell'orchestra, il proprio saggio di classe autonomamente dagli altri tre insegnanti di strumento musicale.
4. Sarà cura del singolo insegnante contattare eventuale pianista accompagnatore in caso di saggi ed esami.

Art. 13

Frequenza e assenze

1. I percorsi a indirizzo musicale prevedono **l'obbligo di frequenza per l'intero triennio**.
2. Le assenze vanno annotate sul registro di classe e l'alunno dovrà giustificare sul libretto la mattina seguente all'insegnante della prima ora.
3. L'alunno presente la mattina ma assente alla lezione di strumento nel pomeriggio deve giustificare l'assenza la mattina seguente all'insegnante della prima ora.

Art. 14

Lo Strumento musicale e i libri di testo

1. Ogni alunno si preoccuperà di acquistare il proprio strumento musicale per potersi esercitare a casa nel corso della settimana, e prepararsi così per la lezione individuale e di gruppo.
2. I libri di testo del percorso a indirizzo musicale sono scelti dagli insegnanti di strumento sulla base delle caratteristiche di ogni alunno, così da poter accompagnare i percorsi di apprendimento dei singoli studenti in modo personalizzato. L'acquisto di detto materiale è a cura delle famiglie.

Art. 15

Esame di Stato

1. **Lo strumento musicale è disciplina curricolare** a tutti gli effetti, con valutazione quadriennale che compare, insieme a quella delle altre discipline, sui documenti di valutazione ministeriali, e che prevede una specifica prova in sede di Esame di Stato.

Art. 16

Norme finali

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente ai percorsi ordinamentali a indirizzo musicale di cui al decreto interministeriale 176/22.
2. Le classi seconde e terze a indirizzo musicale già funzionanti ai sensi del decreto ministeriale n. 201/1999 completano il percorso fino ad esaurimento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano integralmente le disposizioni previste dal Decreto Interministeriale 176/22.